

**Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Ferrara**

**Commissione di Studio sulla crisi da sovraindebitamento**

# **LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

**modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella L. n. 221 del 17 dicembre 2012**

**SOMMARIO:**

**1 - INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMA**

**2 - SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE E DEFINIZIONI**

**3 – DIVERSE TIPOLOGIE DI PROCEDURA**

**3.1 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**3.1 IL PIANO DEL CONSUMATORE**

**3.3 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**4 - GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI OCC**

**5 - CONCLUSIONI**

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMA

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto una serie di importanti novità nel nostro sistema normativo, introducendo una specifica disciplina finalizzata alla definizione del sovraindebitamento dei soggetti non assoggettabili a procedure concorsuali.

L'iniziale formulazione della legge è stata successivamente riscritta dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, art. 18 co. 1 (il cosiddetto Decreto Sviluppo-bis), che ha previsto tre distinti istituti che sono:

- l'accordo in rimedio del sovraindebitamento,
- il piano del consumatore
- la procedura di liquidazione dei beni.

Nel corso del presente lavoro si è cercato di sviluppare il contenuto della legge evidenziando, per ciascun istituto, gli aspetti principali e le possibili criticità.

Questo al fine di fornire un primo approccio conoscitivo della materia tenuto conto del fatto che, dopo circa due anni dall'introduzione della legge, la stessa è stata di rado utilizzata dai possibili fruitori con la conseguenza che la giurisprudenza al riguardo risulta limitata a poche sentenze emesse dai Tribunali maggiori e non vi è ad oggi una prassi consolidata in merito.

Altro aspetto importante riguarda la mancata emanazione, da parte del Ministero competente, del regolamento utile ad individuare gli organismi cui i cittadini debbono rivolgersi per attivare la procedura, cosa che avrebbe dovuto essere effettuata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge, ovvero entro la fine maggio 2012.

Stante le ragioni sopraccitate permangono, inevitabilmente, alcuni dubbi e criticità circa la corretta interpretazione ed applicazione della legge ai casi concreti, dubbi che sono stati esposti nel corso della trattazioni degli specifici argomenti.

## 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE E DEFINIZIONI

Il debitore (*unico soggetto istante*) al fine di poter validamente formulare una proposta per la **composizione della crisi da sovraindebitamento** non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali individuate dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.

Sembra evidente che l'intenzione del legislatore sia quella di intervenire esclusivamente in ambiti in cui non sia già stato previsto e normato alcun procedimento collettivo di composizione dell'insolvenza, cosicché restano fuori dall'applicazione della disciplina in commento tutti i soggetti per i quali la legge ha già compiutamente regolato la liquidazione ed il concorso dei creditori.

Spetta dunque all'interprete individuare, per differenza, i soggetti che possono essere ammessi alla procedura fra quelli non assoggettabili alle procedure concorsuali e, fra questi, gli imprenditori "sotto-soglia", gli imprenditori agricoli, i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi, i consumatori e gli enti privati non commerciali.

Per essere ammesso alla procedura in commento il debitore deve versare, da un punto di vista oggettivo, in stato di "sovraindebitamento" intendendosi con ciò una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

### **PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE**

Artt. 6 e 7 della L. 3/2012, integrata dalla L. 221/2012,

#### **Presupposto Soggettivo**

Il debitore **non** deve possedere i requisiti per essere assoggettato alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/42

#### **Soggetti ammessi**

- Imprenditori commerciali “sotto la soglia di cui R.D. 267/42”
- Imprenditori agricoli
- Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi.
- Consumatori (*lavoratore dipendente, soggetto privo di occupazione*).
- Enti privati non commerciali.

**Esclusi:** Enti pubblici

### **Presupposto Oggettivo**

Il debitore deve trovarsi in stato di **sovraindebitamento**.

#### Definizione di Sovraindebitamento:

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente definitiva incapacità del debitore di **adempiere regolarmente** alle proprie obbligazioni.

Il legislatore non ha stabilito parametri oggettivi certi per definire il concetto di “sovraindebitamento” come per quello di “patrimonio prontamente liquidabile”, con la conseguenza che appare possibile assimilare il concetto di sovraindebitamento a quello di insolvenza.

### **Presupposto Temporale**

Il debitore non deve aver fatto ricorso, nei precedenti **5 anni**, alle procedure disciplinate dalla L.3/2012.

Il termine dovrebbe computarsi a ritroso dalla data di deposito della proposta di accordo.

Il debitore, inoltre:

- non deve aver subito provvedimenti di risoluzione /revoca /cessazione dell'omologazione, accordo o piano.

- deve aver ricostruito compiutamente la sua situazione economico-patrimoniale, documentandola in modo opportuno.

### **Cosa succede se il soggetto che intende accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è precedentemente fallito?**

A seguito della riforma delle procedure concorsuali è prevista a favore del soggetto persona fisica l'istituto dell'esdebitazione (art. 142 e ss L.F.) ovvero la possibilità concessa al debitore, a seguito della conclusione della procedura di fallimento, di poter vedere cancellati i debiti residui che non hanno trovato soddisfazione nella liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale. In assenza di diverse indicazioni, l'ex fallito esdebitato sembrerebbe poter accedere alle procedure trattate nel presente elaborato.

## **ASPETTI OPERATIVI**

### **Soggetti ammessi alla procedura**

Si propone di seguito un elenco indicativo, ma non esaustivo, dei soggetti che non potendo accedere alle procedure concorsuali previste dal RD 267/42, possono accedere alla nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

#### **➤ Imprenditore commerciale “sotto-soglia”**

Sono esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali “sotto-soglia” ex art. 1, c. 2 L.F., vale a dire sotto i seguenti parametri di riferimento:

- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000;
- debiti di ammontare non superiore ad € 500.000, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

#### **➤ Imprenditore commerciale “sopra-soglia” ma con debiti inferiori ad € 30.000**

E' dubbio se l'imprenditore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., nei confronti del quale non venga aperta la procedura di fallimento per la presenza di debiti scaduti inferiori ad € 30.000, possa accedere alla procedura di composizione della crisi del sovraindebitamento; si ritiene al riguardo, che non sia ammissibile il ricorso al nuovo strumento giuridico, potendo venir meno, in qualsiasi momento, le condizioni per la mancata apertura della procedura fallimentare.

➤ **Imprenditore cessato e cancellato dal Registro delle Imprese**

Gli imprenditori commerciali che hanno cessato l'attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 10 L.F., non possono essere dichiarati falliti decorso un anno dalla cancellazione dal pubblico registro, fermo restando la possibilità da parte del creditore ricorrente o del pubblico ministero di dimostrare l'eventuale effettivo momento di cessazione dell'attività se posteriore alla formale cancellazione dai pubblici registri.

➤ **Socio illimitatamente responsabile**

Ai sensi dell'art. 10 RD 267/42, anche il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno, così come l'imprenditore individuale, non è assoggettabile a procedura concorsuale. Il socio illimitatamente responsabile che abbia sciolto il rapporto sociale da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata per operazioni di trasformazione, fusione o scissione, non può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147, c. 2 L.F. se sono state osservate le prescritte formalità e se l'insolvenza della società non attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

➤ **Imprenditore agricolo**

L'imprenditore agricolo non è fallibile a condizione che l'attività effettivamente esercitata sia agricola e non assuma i caratteri dell'attività commerciale. Anche se tale soggetto è ammesso agli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. e della transazione fiscale ex

art. 182-ter L.F., in dottrina si concorda nel ritenere che possa essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, fermo restando il rispetto dei requisiti temporali e oggettivi di cui si è detto.

➤ **Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi**

I professionisti intellettuali sono coloro che svolgono un'attività subordinata al superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33, c. 5 Cost. e all'iscrizione in un albo disciplinato da leggi speciali (ad es. avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, notai, medici, farmacisti, ecc).

Gli artisti sono inquadrabili nei lavoratori autonomi dello spettacolo (ad es. registi, scenografi, orchestrali, cantanti lirici, annunciatori, etc) ed anch'essi non svolgono attività economica nell'accezione di cui all'art. 2082 C.C..

Rientrano nella categoria residuale degli "altri lavoratori autonomi" quei soggetti che esercitano attività cosiddette libere che non necessitano, per il relativo esercizio, il sostenimento di un esame di Stato.

➤ **Società professionali ex L. 183/2011**

La L. 12.11.2011, n. 183, che consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari delle società di lucro, di persone e di capitali e delle cooperative del codice civile, nulla dispone circa l'assoggettamento alle procedure concorsuali.

- Considerata l'esclusione dell'attività professionale dal *genus* dell'attività d'impresa, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità alle procedure concorsuali.

• Un'ulteriore conferma si potrebbe rinvenire nel fatto che anche la società di avvocati è esclusa ex art. 16, n. 3 D. Lgs. n. 96/2001 dal fallimento ed una disparità di trattamento con le altre professioni, non sembrerebbe giustificabile.

➤ **Associazioni professionali o studi professionali associati**

Le associazioni professionali non hanno soggettività giuridica tranne quella tributaria.

Conseguentemente, in dottrina, si ritiene che le associazioni fra professionisti possano accedere alla procedura in commento solamente con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti poiché il patrimonio delle associazioni professionali è regolato dalle norme sulla comunione: gli associati devono quindi considerarsi, sul lato attivo delle attività, quali comproprietari e contitolari nei beni e nei crediti dell'associazione e, sul lato delle passività, quali condebitori.

➤ **Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali**

Le società semplici sono dotate di soggettività giuridica e pertanto i creditori sociali si soddisfano in via diretta sul patrimonio della società e in via sussidiaria, solidale e illimitata sul patrimonio dei soci, in concorso con i creditori particolari di questi ultimi.

La proposta ai creditori può pertanto essere sottoscritta dagli amministratori nel rispetto delle norme sulla rappresentanza e amministrazione delle società semplici, ma dovrà tener conto anche del patrimonio dei singoli soci professionisti.

➤ **Consumatori**

Il consumatore, secondo la definizione dell'art. 3, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 206/2005 è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Trattandosi di persona fisica non imprenditore, il consumatore non è assoggettabile alle procedure concorsuali.

Una particolarità riguarda l'imprenditore/lavoratore autonomo che risulti insolvente per obbligazioni estranee da quelle derivanti dall'attività di impresa il quale può essere considerato consumatore purchè non soggetto e non assoggettabile ad altre procedure concorsuali.

➤ **Enti privati non commerciali**

Gli enti privati non commerciali sono soggetti che esercitano attività senza fine di lucro che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, fra le altre, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti, ecc.

Tali soggetti quando svolgono parzialmente attività commerciale sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali a condizione che superino i "valori-soglia" di cui all'art. 1, c. 2 L.F.

Rientrano nella categoria in questione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

.. associazioni riconosciute ex art. 14 e ss C.C.;

.. fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss C.C.;

.. associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss C.C.;

.. comitati ex art. 39 e ss C.C.;

.. organizzazioni di volontariato ex L. 226/1991;

.. associazioni di promozione sociale ex L. 383/2000;

.. organizzazioni non governative ex art 28 L. 287/1991 e ex L. 383/2000;

.. associazioni sportive dilettantistiche ex L. 398/1991;

.. enti lirici ex D. Lgs. n. 367/1996;

.. ONLUS ex D. Lgs. 460/1997;

.. centri di formazione professionale ex L. 845/1978;

.. istituti di patronato ex L. 152/2001 e D.P.R. 1017/1986.

Le Start up innovative indipendentemente dalle loro dimensioni (art.25 DL 179/12) sono ammesse in via esclusiva a tale procedura.

➤ **Enti pubblici**

Gli **enti pubblici** per espressa disposizione di legge sono esclusi dal fallimento, ma assoggettati a procedure alternative previste da disposizioni speciali riguardanti i singoli enti. Gli enti pubblici sono esclusi dalla procedura del sovraindebitamento.

### **3 – DIVERSE TIPOLOGIE DI PROCEDURA**

#### **3.1 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

##### **FASE 1: Presentazione della domanda**

**Procedimento:** l'art.9 della L. 3/2012 dispone che la proposta di accordo sia depositata presso il Tribunale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza e della sede principale del debitore.

Per **l'apertura della procedura di composizione della crisi**, il debitore presenta una domanda al Tribunale competente, eventualmente con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC)

La proposta va contestualmente (entro tre giorni) inviata all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali (Ufficio Riscossione, Agenzia Entrate, Ufficio Tributi del Comune).

**Contenuto della domanda:** per il contenuto della domanda si rimanda all'elenco contenuto nell'art. 9, commi 2, 3 e 3-bis, L. 3/2012.

**Effetti del deposito della domanda:** con il deposito della domanda (art. 9 comma 3-quater L. 3/12) si determina la sospensione degli interessi e, analogamente al Concordato preventivo, l'impossibilità di attivazione o prosecuzione di azioni esecutive individuali (art. 10 comma 2 C).

Il debitore non può, inoltre, compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Giudice competente (analogamente all'art. 167 L.F.)

**Criticità:** non è precisato se il blocco delle azioni esecutive da parte dei terzi decorra dal deposito della domanda, dal Decreto del Giudice ovvero dallo svolgimento degli eventuali adempimenti pubblicitari.

### **FASE 2: Approvazione dei creditori**

**Art. 11 L. 3/2012:** L'Organismo di composizione della crisi riceve le dichiarazioni dei creditori con accettazione o meno della proposta la cui mancanza configura consenso (come il novellato art. 177 L.F.). Occorrono voti favorevoli dei creditori che rappresentino almeno **il 60%** dei crediti. Tale percentuale è stata adeguata dal DL 179/2012 a quella prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.).

Relativamente alle modalità di votazione si rinvia a quanto previsto dalla Legge fallimentare in tema di concordato preventivo.

A tal proposito analogamente alla procedura di concordato preventivo, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

### **FASE 3: Omologazione**

E' normato dall'art. 12 della L. 3/2012, che di fatto pare ricalcare il contenuto dell'art. 180 L.F..

L'art. 14-quater della L. 3/2012 prevede che il Giudice, su istanza del debitore, o su istanza dei creditori, può disporre la conversione della procedura di accordo in quella di liquidazione.

Criticità: la lettura della norma lascia presumere che l'Organismo debba comunque effettuare una valutazione di convenienza rispetto alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter (non è espresso nella norma), così come l'attestatore del piano nella procedura di concordato preventivo.

L'omologa del piano del consumatore è normata dall'art. 12 bis della L. 3/2012.

#### **FASE 4: Esecuzione dell'accordo**

L'art. 13 della L. 3/2012 regola l'esecuzione dell'accordo.

In questo caso il Giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nei casi in cui ci siano beni sottoposti a pignoramento o, nei casi in cui sia previsto dal piano, nomina un liquidatore.

E' possibile modificare la proposta in ogni momento se diventa impossibile la sua realizzazione per cause non imputabili al debitore (art. 13 comma quattro ter - diverso rispetto al concordato normato dall'art. 175 L.F-)

E' necessario precisare che devono essere sempre **pagati integralmente i debiti per IVA e le ritenute fiscali** (non viene detto nulla in merito alle ritenute previdenziali art. 7).

#### **FASE 5: Cessazione degli effetti dell'accordo – impugnazione o risoluzione dello stesso.**

L'art. 11, comma quinto, della L. 3/2012, tratta la cessazione degli effetti dell'accordo nell'ipotesi in cui il debitore non adempia, entro 90 giorni dalle scadenze previste dal piano, ai pagamenti stabiliti nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'art. 14 della L. 3/2012 tratta la cessazione degli effetti dell'accordo qualora il proponente non adempia agli obblighi assunti; in tal caso ciascun creditore può chiedere al Tribunale la

risoluzione. Per l'annullamento dell'accordo valgono le medesime disposizioni previste in tema di revoca all'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 173 L.F..

L'art. 14 bis della L. 3/2012 tratta invece la revoca e la cessazione del piano del consumatore.

**Tempistica di realizzazione:** la risoluzione può essere proposta entro sei mesi dalla scoperta dell'evento ed in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine per l'ultimo adempimento (simile art. 186 L.F.). L'annullamento può essere proposto entro sei mesi dalla scoperta dell'evento ed in ogni caso entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

\*\* \*\* \*

### 3.2 IL PIANO DEL CONSUMATORE

#### Destinatari del piano

Destinatario della procedura è il consumatore, così come previsto dall'art. 6 comma 2 lett. b della Legge n. 3/2012.

il consumatore deve essere persona fisica essendo precluso, questo tipo di procedimento, alle società, anche non commerciali ed agli altri organismi associativi pubblici e privati.

L'accesso alla procedura risulta indipendente dalla tipologia di attività svolta dal richiedente: infatti la persona fisica può accedervi anche se esercita una attività d'impresa o libero professionale purché le posizioni debitorie siano esclusivamente riferibili ad interessi o scopi estranei all'attività di impresa o libero professionale.

Il debitore che abbia contratto obbligazioni per scopi eterogenei (imprenditoriali/professionali e personali), deve obbligatoriamente accedere alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 10 e non può presentare in nessun caso il piano del consumatore in quanto riservato unicamente a crediti di natura esclusivamente diversa dall'imprenditoriale o professionale.

## **Presentazione della domanda**

La proposta del piano deve essere presentata dal consumatore presso il Tribunale del luogo ove il medesimo ha la residenza.

Contestualmente e comunque non oltre tre giorni dalla data del deposito, la proposta deve essere presentata a cura dell'OCC all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (Agenzia delle Entrate, uffici tributari del comune di residenza) competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Nella proposta deve essere illustrata la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Allegati alla proposta devono necessariamente risultare: l'elenco di tutti i creditori con l'elenco delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall'OCC e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento personale e della propria famiglia in base alla composizione del nucleo familiare (corredata dal certificato dello stato di famiglia).

## **Procedura di omologazione**

L'art. 12 bis della L. 3/2012 delinea il procedimento di omologazione del piano del consumatore.

In particolare vengono specificati chi sono i protagonisti della procedura, ovvero: il Giudice, l'OCC e i creditori.

### **➤ Il Giudice**

Il Giudice preliminarmente compie una verifica di tipo formale del piano, per valutare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte per poter addivenire all'omologa del piano.

Nel caso sussistano i requisiti richiesti, il Giudice fissa con decreto l'udienza e dispone la comunicazione a tutti i creditori della proposta di piano del consumatore e del decreto stesso.

I termini assegnati al Giudice per effettuare l'istruttoria sono abbastanza brevi anche se non specificamente fissati. Infatti l'udienza non può essere fissata oltre il 60° giorno successivo alla data di deposito della domanda e nel decreto deve essere concesso il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza per le comunicazioni ai creditori ad opera dell'OCC. Verosimilmente l'istruttoria potrebbe durare circa una ventina di giorni.

Nello stesso decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice può altresì disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata esperiti dai creditori, fino al momento in cui vi è la definitiva omologazione del piano.

Si sottolinea la differenza tra la presente procedura e l'accordo di composizione della crisi riservata all'imprenditore. Infatti nell'accordo, il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Giudice sospende automaticamente tutte le azioni esecutive individuali, mentre nel piano del consumatore la sospensione è subordinata ad una valutazione effettuata caso per caso dallo stesso Giudice. Tale differenza è dovuta principalmente al fatto che nel caso del consumatore non vi è una unità produttiva (azienda) da dover preservare.

Se il piano supera la fase della prima verifica di tipo formale di cui all'art. 12 bis comma 1 L 3/12, che è la condizione di ammissibilità della domanda, il giudice in udienza procede a una seconda e più approfondita fase di verifica sostanziale. L'art. 12 bis comma 3 L 3/12 prevede che il giudizio di omologa passi attraverso l'analisi da parte del giudice della fattibilità del piano e del comportamento del consumatore.

Per quanto riguarda la verifica formale del piano essa è relativa al rispetto dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto mentre, per quanto riguarda l'analisi di fattibilità del medesimo, il giudice verifica che esso sia sostenibile, ovvero che sulla base delle risorse disponibili proprie o di terzi garanti, il debitore riesca a far fronte ai pagamenti previsti nel piano.

Inoltre il giudice verifica che lo stesso piano assicuri il pagamento dei titolari di crediti impignorabili di cui all'art. 545 cpc ed altre leggi speciali e dei crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'UE, all'IVA e alle ritenute operate e non versate di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo. Relativamente a tali ultime fattispecie di crediti, il piano può prevederne esclusivamente il pagamento dilazionato.

L'altra analisi di tipo sostanziale che il Giudice è tenuto ad operare è relativa alla condotta del consumatore nella fase di indebitamento ed è un'analisi di merito. Infatti solo il consumatore meritevole può ottenere i benefici relativi all'omologa del piano. In particolare il Giudice deve escludere il comportamento colposo del consumatore il quale si è sovraindebitato assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che ha quindi determinato il proprio sovraindebitamento. Pertanto l'accesso alla procedura è precluso per qualsiasi atto doloso o colposo perpetrato dal consumatore.

Infine in tale fase il Giudice risolve ogni contestazione relativa sia all'an e al quantum dei crediti vantati. Pertanto il giudice verifica sia l'esistenza del credito, sia il suo effettivo ammontare in caso di contestazioni.

Una volta effettuate tutte le verifiche il giudice omologa l'accordo con decreto disponendo idonee forme di pubblicità. Il decreto è equiparato all'atto di pignoramento.

L'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dal deposito della proposta.

### **L'OCC o il professionista**

L'OCC è l'organo operativo della procedura ed esegue le disposizioni contenute nei provvedimenti del giudice. In particolare l'art. 12 bis comma 1 prevede che sia l'OCC a comunicare a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza, la proposta ed il decreto.

Nel decreto di omologa il giudice dispone idonee forme di pubblicità dello stesso da effettuarsi a cura dello stesso OCC.

Le forme di pubblicità non sono specificate e quindi verranno stabilite nel decreto dal giudice di volta in volta. Nel caso in cui però vi sia cessione o affidamento a terzi di beni immobili e mobili registrati, il comma 3 secondo periodo prevede forme specifiche di pubblicità consistenti nella trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico (per le imbarcazioni ed i natanti presso il competente registro).

## **I creditori**

A differenza dell'accordo di composizione della crisi, nella procedura del piano del consumatore, i creditori non partecipano attivamente alla fase di omologa in quanto non è prevista l'espressione del proprio consenso.

In ogni caso hanno facoltà di contestare la convenienza del piano. Il giudice procede comunque all'omologa quando ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione II della legge 3/12 (art. 12 bis comma 4).

Ai creditori o ad ogni altro interessato, è data facoltà di contestare la convenienza del piano presentando reclamo tramite ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 737 e segg. Cpc. Sul reclamo decide un collegio di cui non può far parte il Giudice titolare del procedimento.

Ai creditori è data facoltà di proporre ricorso anche avverso il diniego dell'omologa con le modalità ed i termini di cui sopra.

La norma in sé non prevede specifiche modalità di contestazione del piano da parte dei creditori, ma sembra che solamente sia esclusivamente prevista la contestazione nel corso dell'udienza. Il decreto attuativo chiarirà le modalità operative.

## **Effetti dell'omologa sui creditori**

Gli effetti dell'omologa del piano sono simili agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero il decreto di omologa inibisce la possibilità da parte dei creditori di iniziare o

proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari, e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Si precisa che la norma non chiarisce cosa debba intendersi come “data dell'omologazione”, potrebbe infatti riferirsi sia alla data del decreto, che al suo deposito in cancelleria, che alla pubblicità dello stesso.

Avvenuta l'omologa, questa vincola obbligatoriamente tutti i creditori anteriori alla pubblicazione.

Qualora dovessero risultare creditori con titolo o causa successiva all'omologa, questi non potranno far valere le proprie ragioni sui beni del debitore oggetto del piano, nulla dice la norma sulla possibilità di agire verso beni del debitore eventualmente escluso dal piano. Inoltre l'omologazione non impedisce le azioni dei creditori verso coobbligati e fideiussori.

Gli effetti dell'omologa possono venir meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (ad esempio: stipendi, salari, crediti alimentari ecc.).

### **Effetti dell'omologa sul consumatore**

Il decreto di omologa è equiparato all'atto di pignoramento ovvero ha natura espropriativa: il debitore non è più libero di disporre dei beni oggetto del piano, poiché la loro destinazione è quella del soddisfacimento delle ragioni di credito degli aventi diritto.

I fidejussori o gli obbligati in via di regresso possono comunque essere chiamati a soddisfare il credito garantito, come poco sopra illustrato.

### **Attuazione del piano del consumatore**

A differenza di quanto avviene con il fallimento, il debitore (art. 13 L.3/12) resta protagonista della liquidazione e della ripartizione del ricavato, nonché esecutore in proprio del piano e dell'accordo sia pure sotto la sorveglianza dell'OCC.

Qualora vi siano altri beni pignorati, sembrerebbe sempre opportuno prevedere la nomina di un liquidatore.

Tuttavia, in assenza di chiarimenti normativi al riguardo, non è chiaro se il liquidatore debba occuparsi dell'intero compendio destinato all'esecuzione dell'accordo o solo dei beni sottoposti a pignoramento.

Sulla corretta attuazione del piano del consumatore deve vigilare e comunicare ai creditori ogni irregolarità.

La conclusione dell'attuazione del piano del consumatore avviene analogamente a quanto è previsto dalla normativa fallimentare come indicato ai commi da 3 a 4-ter dello stesso art. 13 L 3/12.

### **Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore**

L'art. 14-bis disciplina compiutamente la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione rinviando alla disciplina dell'accordo del debitore per le ipotesi di revoca e cessazione di diritto (art. 11 comma 5 L 3/12): *"l'accordo cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al Tribunale e del collegio non può far parte che lo ha pronunciato"*.

Negli altri casi, il Tribunale su istanza di ciascun creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nei seguenti casi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite, o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Il comma 5 dell'art. 14-bis L 3/12 precisa che la dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

### **3.3 LIQUIDAZIONE DEI BENI**

Quale alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento e che non sia sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate da questa norma e, che nei cinque anni precedenti non abbia fatto ricorso alla presente procedura, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14-ter).

La domanda di liquidazione è proposta al Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore e deve essere corredata dall'elenco dei creditori con le somme dovute a ciascuno, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano.

Ad essa sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ovvero se egli abbia artatamente peggiorato la propria situazione debitoria;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Aspetto da evidenziare è che l'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di esprimersi mediante apposita relazione, dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'avvio della procedura. La domanda è dichiarata inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Si specifica, infine, che non sono compresi nella liquidazione: i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Di fatto questo articolo illustra una ulteriore modalità di raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori. Preme, al riguardo, osservare che a differenza delle altre procedure della presente norma, non essendo prevista in tale procedura una modalità di votazione per i creditori, non si esprimono maggioranze.

Inoltre, da un'attenta lettura della norma, sembrerebbe essere essenziale il ruolo decisivo svolto dall'OCC per "accompagnare" il debitore alla procedura dando alla stessa l'impulso iniziale.

Per quanto riguarda la possibilità di esdebitazione da parte del debitore, essa è prevista qualora il debitore segua diligentemente lo svolgimento della procedura. La medesima esdebitazione non opera, invece, per obblighi di mantenimento alimentari, per danni da fatto illecito, e per i debiti fiscali nonostante siano anteriori all'apertura della procedura, siano stati successivamente accertati.

L'esdebitazione è infine esclusa quando il sovraindebitamento è imputabile a ricorso colposo e sproporzionato al credito rispetto alle capacità patrimoniali del debitore.

### **Conversione delle procedure nella liquidazione**

L'art. 14-quater L. 3/12 regola la possibilità di conversione della procedura di composizione della crisi o del piano in liquidazione. Questo avviene quando il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori dispone la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore quando dolosamente è stato sottratto l'attivo o diminuito il passivo. La conversione è altresì disposta nei casi in cui il debitore non esegua integralmente i pagamenti derivanti dal piano, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

### **Decreto di apertura della liquidazione**

L'apertura della liquidazione (art.14-quinquies L. 3/12) avviene quando il Giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione, con decreto reclamabile.

Con il decreto di cui sopra il Giudice:

- ove non sia già stato nominato, nomina un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per essere nominato curatore fallimentare (art.28 L.F.);

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
- ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.
  - fissa i limiti dei crediti aventi carattere di mantenimento, alimentare, di pensione e stipendi

Il provvedimento del. Giudice è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; Il contenuto del decreto è a tutti gli effetti equiparato all'atto di pignoramento.

In tema di durata della procedura, questa rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, nei quattro anni successivi per consentire che eventuali crediti sopravvenuti successivamente alla domanda possano entrare nella liquidazione dedotte le spese per la loro conservazione.

## **Inventario ed elenco dei creditori**

Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione a supporto della stessa (art. 9, commi 2 e 3 L. 3/12) forma l'inventario dei beni da liquidare (art.14-sexies L. 3/12) e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, la possibilità di concorrere alla liquidazione mediante deposito o trasmissione della domanda di partecipazione.

### **Domanda di partecipazione alla liquidazione**

La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili (art.14-septies L 3/12) è proposta con le medesime forme previste per la presentazione delle domande nel fallimento.

### **Formazione del passivo**

Il liquidatore, ricevute le domande, procede alla formazione del progetto dello stato passivo (art.14-octies L 3/12), e lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni.

In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione ai creditori.

Quando invece sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica nuovamente ai creditori. In presenza di contestazioni non superabili autonomamente dal liquidatore, egli rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato, il quale provvederà, con atto reclamabile, alla definitiva formazione del passivo.

### **Liquidazione**

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del Giudice Delegato all'incombente. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Il liquidatore amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, con adeguate forme di pubblicità, che garantisca la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il Giudice.

Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal completamento delle operazioni di chiusura della procedura, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura.

### **Creditori posteriori**

I creditori con causa o titolo successivi rispetto al momento dell'esecuzione della pubblicità riferiti all'apertura della procedura di liquidazione, non possono procedere esecutivamente e individualmente sui beni oggetto di liquidazione.

### **Esdebitazione**

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 L 3/12; abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies L 3/12, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie

competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione è invece esclusa: quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L'esdebitazione non opera: per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

#### **4 GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

Gli organismi di composizione della crisi sono definiti dall'art. 15 della L. 3/2012, così come modificata dall'art. 18, comma primo lettera t) del D.L. 179/2012.

Nonostante il ruolo centrale attribuito dalla L. 3/2012 a tali organismi, ad oltre due anni dall'entrata in vigore della legge gli stessi non possono ancora essere istituiti mancando, come già più volte citato, il regolamento ministeriale attuativo.

Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo, con parere interlocutorio n. 3812 del 10 settembre 2013, il Consiglio di Stato si è espresso precisando che i professionisti menzionati all'art. 15 della L. 3/12 *“possono sin d'ora svolgere le incombenze proprie degli organismi di conciliazione anche se il relativo registro non è stato costituito”*. La norma, al comma 9, specifica al

riguardo che: “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”.

Pertanto i professionisti individuati dall'art. 28 L.F., ossia avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, in forma autonoma o associata, ed i notai, possono fin d'ora svolgere le funzioni proprie dell'OCC.

### **Funzioni dell'O.C.C.**

L'art. 17 delle L. 3/2012 chiarisce le funzioni dell'O.C.C..

Le stesse possono sintetizzarsi nell'attività di supporto al debitore nella presentazione dell'accordo o del piano; di mediazione nel dirimere eventuali problematiche riguardanti l'esecuzione dell'accordo; di vigilanza nel corretto adempimento dell'accordo o del piano.

Compete sempre all'O.C.C attestare la fattibilità del piano di cui all'art. 9 e trasmettere al Giudice una relazione particolareggiata sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta nell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 12, co. I, L.3/12.

La norma in commento prevede altresì che sia l'O.C.C ad eseguire la pubblicità della proposta e dell'accordo nonché delle comunicazioni disposte dal Giudice nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

### **Attribuzioni particolari all'OCC**

L'art. 18 della L. 3/12 prevede che l'O.C.C., previa autorizzazione del Giudice, possa accedere ai dati dell'Anagrafe Tributaria, ai sistemi di informazione creditizia e alle altre banche dati pubbliche; il tutto nel rispetto della legge sulla Privacy e con obbligo di procedere alla distruzione dei dati acquisiti alla conclusione della procedura, nonché a comunicare, a mezzo pec

o raccomandata entro 15 giorni dall'avvenuta distruzione degli stessi, l'adempimento dell'incombente al titolare dei dati acquisiti.

### **Compensi dell'OCC**

L'art. 15 co. 9 della L. 3/2012 determina i compensi previsti per l'OCC, rinviando all'applicazione dei parametri previsti per i commissari giudiziali, per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e per il piano del consumatore, e previsti per i curatori fallimentari nel caso della procedura della liquidazione dei beni. In entrambi i casi è prevista una riduzione del compenso predetto nella misura del 40%.

Il rinvio è quindi al DM 25/01/2012 n. 30, per il compenso del commissario giudiziale e del curatore fallimentare.

### **Responsabilità dell'OCC**

L'art. 19 L.3/12 disciplina, infine, le sanzioni di carattere penale che gravano sull'OCC nel caso di false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore, ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati o, infine in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore. Sanzioni penali che vengono estese anche nel caso in cui l'Organismo cagioni un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo, un atto del proprio ufficio.

### **CONCLUSIONI**

Come in altri paesi d'Europa e negli U.S.A., il legislatore ha introdotto anche nel nostro ordinamento questa disciplina che cerca di tutelare i creditori nelle ipotesi (aggravate dalla perdurante crisi) di difficoltà da parte del consumatore sovraindebitato.

Abbiamo visto, nel predisporre questo elaborato, che questo principio, assolutamente nuovo nel nostro ordinamento, rappresenta un tentativo da un lato di armonizzazione sul tema con altri paesi soprattutto europei, dall'altro propone un tentativo di risolvere situazioni di coloro che, sovraindebitati e senza i requisiti per essere dichiarati falliti, manifestino la volontà di porre fine, utilizzando i beni a propria disposizione, alla propria situazione debitoria.

In cambio è stata prevista, per alcune fattispecie dalla norma, la possibilità di ottenere, in caso di comportamento corretto del debitore nel corso della procedura, l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato.

Tuttavia è, purtroppo, da rilevare una certa fretteolosità con cui la norma è stata prima scritta e in seguito rivista: si segnala infatti che attualmente si è in assenza della costituzione degli organismi di composizione della crisi (che non sono quindi ancora stati istituiti), e si è in attesa dell'istituzione dei decreti attuativi per dare corso all'applicazione concreta e definitiva della normativa vigente.